

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

**Sostituzione di un membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.**

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955 (registrato il 4 ottobre 1955 alla Corte dei conti, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391) concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1963 (registrato il 28 giugno 1963 alla Corte dei conti, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 259), con il quale l'avv. gr. uff. Guido Giorgi, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, venne nominato membro della Commissione speciale sopraindicata;

Considerato che, con decreto ministeriale 15 dicembre 1965, il dott. comm. Fernando Cantile è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, al posto dell'avv. gr. uff. Guido Giorgi, collocato a riposo per limiti di età;

Decreta:

Il dott. comm. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione dell'avv. gr. uff. Guido Giorgi, collocato a riposo per limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

p. Il Ministro: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1966  
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 367

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco

delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone verdi fra via Vittorio Veneto, via Zara, via Castello, via Arco delle Terziarie, via Sinizzo, nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale, recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè in esse esistono ampi spazi verdi con radicati magnifici abeti, pini ed altre essenze che, unitamente a quelli esistenti nel tergo della Basilica di San Bernardino ed a quelli, molto più ampi e rigogliosi, del parco del Castello, costituiscono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, rappresentato nel caso, dall'insieme dell'abside e del campanile di San Bernardino nonchè dalle equilibrate forme architettoniche delle costruzioni esistenti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, delimitata come segue: dall'asse della via Vittorio Veneto sino alla intersezione con l'asse della via Zara, indi da quest'ultimo asse sino all'intersezione con l'asse della via Castello, indi da questo ultimo sino all'intersezione con l'asse della via Arco delle Terziarie, indi da questo asse sino all'intersezione con l'asse della via Sinizzo, indi da quest'ultimo sino all'intersezione con l'asse della via Vittorio Veneto sopra menzionata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga

a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. Il Ministro per la pubblica istruzione  
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo  
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali  
della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, castello cinquecentesco, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione delle zone verdi fra la via Vittorio Veneto, via Zara, via Castello, via Arco delle Terziarie, via Sinizzo;

(Omissis).

Il vice presidente, ricordato che:

a) nella zona in discussione esistono ampi spazi verdi con radicati magnifici abeti, pini ed altre essenze che, unitamente a quelli esistenti nel tergo della Basilica di San Bernardino ed a quelli, molto più ampi e rigogliosi, del parco del castello, costituiscono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, costituito nel caso, dall'insieme dell'abside e del campanile di San Bernardino nonché dalle equilibrate forme architettoniche delle costruzioni esistenti;

b) il piano regolatore generale, recentemente adottato dal Comune, prevede per la zona la destinazione ad edilizia « Tipo C », cioè, con costruzione di cinque piani, con altezza massima di ml. 16,50, ed altre norme da non ritenersi assolutamente cautelative per la protezione e conservazione del caratteristico aspetto definito nel paragrafo precedente, chiede:

« venga proposta la protezione, ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1, del comprensorio così delimitato, dall'asse e della via Vittorio Veneto sino all'intersezione con l'asse della via Zara, indi da quest'ultimo asse sino all'intersezione con l'asse della via Castello, indi da quest'ultimo sino all'intersezione con l'asse della via Arco delle Terziarie, indi da questo asse sino all'intersezione con l'asse della via Sinizzo, indi da quest'ultimo sino all'intersezione con l'asse della via Vittorio Veneto sopra menzionata. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, mentre la proposta stessa dovrà considerarsi un rinnovo, ai sensi della vigente legge, della protezione eventualmente già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778.

L'avv. De Marinis dice che, dopo il sopralluogo, si è potuto constatare che la zona doveva essere proposta prima per la tutela e non ora che risulta già in gran parte fabbricata in modo intensivo.

Dopo ulteriori interventi dei componenti la Commissione, il presidente pone ai voti la proposta del vice presidente nei limiti e per i motivi dal medesimo formulati.

(Omissis).

Visto l'esito della votazione, il presidente, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara approvata la proposta.

(Omissis).

Il segretario: CALVANI

(2476)

Il presidente: FABRIANI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Villanova d'Albenga.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-bis del Codice della navigazione, la direzione e a lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sull'aeroporto di Villanova d'Albenga;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Villanova d'Albenga come segue:

direzione di atterraggio: 278° - 98°;

lunghezza di atterraggio: mt. 1.560;

livello medio dell'aeroporto: mt. 33 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata W.: mt. 47.80 s.l.m.;

testata E.: mt. 30.85 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la istituzione presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il decreto 4 aprile 1964 e successive modifiche relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato centrale per il biennio 1964-1965;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dall'art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del Comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Sono nominati, per il biennio 1966-1967, membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori: